

Legge regionale 11 agosto 1997, n.66

**Sostituzione del comma 3 - Art. 2 della L.R. 19-12-96, n. 95 - Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna**

ARTICOLO UNICO

1. Il comma tre dell'art. 2 della legge regionale 19.12.1996, n. 95, e' sostituito dal seguente:

"3. La Regione, come previsto dalla legge n. 97/1994, art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attivita' economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana SpA, nonche' le relative direttive di attuazione, le modalita', i requisiti e i criteri per l'accesso ai benefici; analoghi benefici possono essere attribuiti a coloro che gia' svolgono attivita' economiche in zone montane".